Foglio informativo relativo al CREDITO DI FIRMA

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa
Via Cusani, 6 - 20841 - Carate Brianza (MB)
Tel.: 0362 9401 - Fax: 0362 903634
Sito web: www.bcccarate.it - Email: info@caratebrianza.bcc.it - PEC: 08440.bcc@actaliscertymail.it
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 01309550158
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 217, Cod. ABI: 08440-0
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A172639
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il credito di firma

Il **Credito di firma** è un'operazione mediante la quale la banca rilascia una garanzia bancaria in favore di un terzo (beneficiario) nell'interesse e su richiesta del proprio cliente (debitore principale), impegnandosi a pagare quanto dovuto al beneficiario in caso di inadempienza del debitore principale.

Il cliente si obbliga a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, tutte le somme che a qualsiasi titolo la banca fosse chiamata a pagare in dipendenza della garanzia prestata, maggiorate degli interessi sull'importo pagato dalla banca, con rinuncia ad opporre qualsivoglia eccezione o contestazione relativa alla fondatezza della pretesa del creditore nonché alla validità dell'obbligazione garantita.

Il cliente per ottenere il rilascio di una garanzia deve ottenere dalla banca la preventiva concessione di un affidamento utilizzabile per crediti di firma di importo massimo predeterminato. La banca può richiedere al cliente idonee garanzie per il rilascio della garanzia (es. fideiussione o pegno).

Può ricorrere una polizza assicurativa a copertura dell'eventuale escussione della garanzia in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:
- La facoltà della banca di rivalersi sul cliente per il recupero di quanto pagato al creditore/beneficiario in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso;
- In caso di pagamento di garanzia rilasciata dalla banca, l'obbligo per il cliente richiedente di rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca, quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione;
- La possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente.

Condizioni economiche

Spese	
Spese per comunicazioni periodiche:	
- cartaceo	1,15 €
- formato elettronico	Gratuite
Periodicità comunicazioni periodiche	annuale
Spese per altre comunicazioni	0,00 €
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	0,00 €

Commissioni	
Modalità pagamento	Anticipato
Commissione calcolata sul valore della garanzia e sul periodo di liquidazione e pagamento	3,500% annuale
Minimo	150,00 €
Liquidazione e pagamento	annuale
Commissione per proroga calcolata sul valore della garanzia e sul periodo di liquidazione e pagamento	3,500% annuale
Minimo	150,00 €
Liquidazione e pagamento	annuale

Altre spese da sostenere	
Spese di istruttoria	50,00 €
Commissione predisposizione testo Garanzia	0,00 €
Spese per invio testo Garanzia al beneficiario	0,00 €
Spese notarili	0,00 €
Commissione fissa per estinzione anticipata	0,00 €
Interessi di mora	0,00000%

Oneri per escussione, anche parziale	0,00 €
Oneri fiscali	Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria

Recesso e reclami

RECESSO DAL CONTRATTO
Il cliente non può recedere dal contratto di credito di firma prima i) della scadenza indicata nella garanzia rilasciata ii) ovvero della restituzione dell'originale della garanzia iii) ovvero alla consegna alla banca della liberatoria dalla garanzia prestata da parte del beneficiario.

TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Il rapporto contrattuale viene chiuso entro 30 giorni decorrenti dalla data di restituzione dell'originale della garanzia rilasciata ovvero dal rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del beneficiario della garanzia ovvero, in caso di espressa previsione in tal senso inserita nella garanzia, in caso di scadenza del termine previsto nella garanzia stessa a prescindere dalla materiale restituzione dell'originale della garanzia alla banca.

RECLAMI
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA Società Cooperativa - Via Cusani 6 - 20841 - Carate Brianza (MB), mail ufficioreclami@caratebrianza.bcc.it e PEC 08440.bcc@actaliscertymail.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario

Tasso di mora	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.